



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 434

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 164 del 07-06-2018

OGGETTO: CONCESSIONE IN VIA PROVVISORIA STRUTTURA GEODETICA IN LOCALITA' PIANARELLE. - MODIFICA CONTRATTO IN DATA 13.03.2018: PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di giugno nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2018, esecutiva come per legge, ad oggetto: *“Concessione in via provvisoria struttura geodetica Polifunzionale in loc. Pianarelle”*, con la quale è stato disposto quanto segue:

- 1)omissis.....
- 2) Di affidare in via provvisoria, per la durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione, al Circolo Tennis di Montegiorgio la gestione della struttura geodetica polifunzionale in Località Pianarelle.
- 3) Di approvare lo schema di convenzione disciplinante modalità e termini della concessione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 54 del 13.03.2018 (Reg. Gen. n. 168/2018) ad oggetto: *“Concessione in via provvisoria struttura geodetica polifunzionale in loc. Pianarelle. – Affidamento gestione Associazione “Circolo Tennis” Montegiorgio”*, con la quale è stato disposto quanto segue:

- 1)omissis.....;
- 2) **DI PROCEDERE**, per quanto in premessa esposto e motivato ed ai sensi e nel rispetto di quanto deliberato con atto G.C. n. 28/2018, ad affidare in via provvisoria, per la durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione, all'Associazione Circolo Tennis di Montegiorgio la gestione della struttura geodetica polifunzionale in Località Pianarelle;
- 3) **DI DARE ATTO** che, tale gestione sarà regolamentata da apposita convenzione il cui schema è stato approvato con atto della Giunta Comunale n. 28 del 09.03.2018;
- 4)omissis.....;

VISTA la convenzione come sopra approvata, sottoscritta fra il Comune di Montegiorgio e l'Associazione Circolo Tennis di Montegiorgio, in data 13.03.2018;

PRESO ATTO che, all'art. 9 “Utenze” è stato stabilito quanto segue:

1. Sono a carico del Comune di Montegiorgio tutte le spese inerenti i consumi delle varie utenze (fornitura energia elettrica, metano, acqua, ecc.), fino alla copertura di una spesa massima pari ad euro 1.000,00.

CONSIDERATO che il limite massimo di spesa è stato individuato sulla base di un consumo stimato riferito all'utilizzo “normale” da parte dell'Associazione;

RILEVATO che, la struttura in specie, dopo la sua ultimazione ed in particolare gli spogliatoi ad uso della stessa, vengono utilizzati in maniera intensiva dalle locali società calcistiche del settore giovanile, in quanto gli spogliatoi dell'impianto sportivo “L. Marziali” sono inagibili;

CONSIDERATO quanto sopra, i futuri consumi più significativi delle utenze sono imputabili all'utilizzo dell'impianto da parte delle locali società calcistiche del settore giovanile, pertanto si ritiene equo aumentare il limite massimo della spesa per le utenze prevista al sopra richiamato art. 9 da euro 1.000,00 ad euro 2.500,00;

IN RELAZIONE a quanto sopra, l'art. 9 “Utenze” va modificato come segue, mentre restano invariati gli altri articoli della convenzione come già sottoscritta:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

1. Sono a carico del Comune di Montegiorgio tutte le spese inerenti i consumi delle varie utenze (fornitura energia elettrica, metano, acqua, ecc.), fino alla copertura di una spesa massima pari ad euro 2.500,00.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 05.06.2018 con la quale è stata autorizzata la modifica dell'art. 9 della convenzione per l'affidamento della gestione della struttura geodetica polifunzionale in località Pianarelle approvata con precedente deliberazione n. 28 del 09.03.2018 e sottoscritta fra il Comune di Montegiorgio e l'Associazione Circolo Tennis di Montegiorgio, in data 13.03.2018, come segue:

Art. 9 "Utenze"

Sono a carico del Comune di Montegiorgio tutte le spese inerenti i consumi delle varie utenze (fornitura energia elettrica, metano, acqua, ecc.), fino alla copertura di una spesa massima pari ad euro 2.500,00, dando atto che restano invariate tutte le disposizioni contenute nella citata convenzione;

RILEVATO che, con la stessa deliberazione (G.C. n. 84/2018) è stato dato mandato all'Ufficio Tecnico Sez. LL.PP. e Patrimonio di provvedere con specifico provvedimento di prende atto di quanto modificato con la presente proposta di deliberazione e di mettere in atto tutti gli adempimenti e procedure successivi e conseguenti il presente provvedimento;

VISTO il nuovo schema di "*Contratto per affidamento della gestione della struttura geodetica polifunzionale in località Pianarelle*" contenente le modifiche come disposte dalla deliberazione G.C. n. 84/2018;

VISTO il D.Lgs. n. 267, 18.08.2000 ad oggetto: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;

PRESO ATTO il Decreto del Sindaco n. 7 del **30.12.2017** ad oggetto: "*Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione per il periodo 01.01.2018 fino a fine mandato.*", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nell'ambito della rispettiva competenza;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato ed ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 84/2018, il "nuovo" "*Contratto per affidamento della gestione della struttura geodetica polifunzionale in località Pianarelle*" allegato alla presente determinazione il quale sostituisce quello già sottoscritto in data 13.03.2018;
- 3) **DI INOLTARE**, il presente atto, alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

5 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed alla Ragioneria per la registrazione contabile delle somme come sopra individuate;

- 4) **DI DARE ATTO** che, la presente determinazione, verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA GEODETICA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PIANARELLE

L'anno Duemiladiciotto, il giorno _____ (_____) del mese di _____ presso l'Ufficio Tecnico, Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio del Comune di Montegiorgio,

fra

il Comune di Montegiorgio (di seguito Comune) rappresentato dal geom. **Luchetti Maurizio**, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio

e

l'Associazione "Circolo Tennis" di Montegiorgio (di seguito Gestore) operante sul territorio del Comune di Montegiorgio, con sede legale in Montegiorgio, rappresentata dal Sig. Armando Passamonti.

Premesso che:

- il Comune è proprietario di un impianto sportivo geodetico in Località Pianarelle recentemente oggetto di lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento, idoneo per lo svolgimento di diverse discipline sportive;
- il Comune per carenza della struttura organizzativa non riesce a provvedere alla gestione diretta dell'impianto;

In data 13.03.2018, in attuazione della deliberazione della G.C. n. 28/2018 e della determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 168/2018, è stata sottoscritta fra le parti – Comune di Montegiorgio ed Associazione "Circolo Tennis" di Montegiorgio il "*Contratto per affidamento della gestione della struttura geodetica polifunzionale in località Pianarelle*" con la quale è stata affidata al Circolo Tennis di Montegiorgio la gestione in via provvisoria e sperimentale, per anni **Uno (1)**, della struttura geodetica polifunzionale comunale in località "Pianarelle".

La Giunta Comunale con deliberazione n. 84 del 05.06.2018 è stata autorizzata la modifica dell'art. 9 della convenzione di cui sopra, in data 13.03.2018, come segue:

Art. 9 "Utenze"

Sono a carico del Comune di Montegiorgio tutte le spese inerenti i consumi delle varie utenze (fornitura energia elettrica, metano, acqua, ecc.), fino alla copertura di una spesa massima pari ad euro 2.500,00. dando atto che restano invariate tutte le disposizioni contenute nella citata convenzione;

Con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 164 del 07.06.2018 (Reg. Gen. n. 434/2018) è stato approvato il nuovo "*Contratto per affidamento della gestione della struttura geodetica polifunzionale in località Pianarelle*" contenente le modifiche autorizzate dalla G.C. con atto n. 84/2018.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Oggetto



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il contratto ha per oggetto la gestione della struttura geodetica polifunzionale comunale in località "Pianarelle.

1. La gestione consiste in:

- a) *utilizzo dell'impianto con possibilità di concessione a terzi negli orari stabiliti;*
- b) *custodia e vigilanza degli impianti e delle attrezzature assegnati;*
- c) *manutenzione degli impianti e delle attrezzature assegnati, secondo le modalità previste nei successivi articoli;*
- d) *pulizia degli spazi sportivi compresi gli accessori.*

Art. 2

Durata e rinnovo

1. Il presente contratto ha una valenza provvisoria e sperimentale ed una durata di anni **Uno (1)** a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non potrà essere rinnovato.
2. Il presente contratto è comunque revocabile per necessità di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse o per qualsiasi altra ragione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, o per disposizione delle superiori autorità, con semplice preavviso scritto.
3. Il gestore ha la possibilità di recedere dall'uso e gestione dell'impianto sportivo comunale segnalando la propria volontà con comunicazione scritta da inoltrare all'Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R., 3 (tre) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
4. Il presente contratto atto non è rinnovabile tacitamente alla scadenza.

Art. 3

Divieto di Sub Concessione

1. Il gestore non può essere sostituito da altri nella gestione della struttura sportiva, pena la decadenza di pieno diritto del presente contratto.

Art. 4

Proprietà dell'impianto

1. Il gestore dichiara e riconosce, senza riserve di sorta, che l'impianto in oggetto, congiuntamente ad ogni eventuale opera edilizia e accessoria, da chiunque realizzata, sono e diverranno anch'esse di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Montegiorgio, senza che sia dovuta compensazione o rimborso di sorta alle eventuali spese sostenute.

Art. 5

Consegna dell'impianto

1. All'atto della consegna dei beni, il responsabile competente del Comune ed il rappresentante legale del Gestore hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei beni immobili e mobili consegnati, redigendo, in contraddittorio, un verbale. Il verbale costituisce riferimento per il periodo di durata della convenzione.
2. Il Gestore si impegna a restituire i beni assegnati in uno stato che non sia peggiore rispetto a quello rilevato all'atto della consegna. Sarà consentito esclusivamente il deterioramento imputabile al corretto uso di detti beni.

Art. 6

Custodia e vigilanza

1. Il Gestore prende in carico i beni immobili e mobili del Comune e si impegna a utilizzarli e conservarli con la diligenza del buon padre di famiglia. Eventuali danni, eccedenti il normale deperimento d'uso, saranno posti a totale carico del Gestore, con facoltà del Comune di



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- rivalsa sul deposito cauzionale di cui al successivo art.24.
2. Il Gestore, in relazione ai beni consegnati, ha la responsabilità del custode, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 e seguenti del Codice Civile.
 3. Sono vietate modifiche di qualsiasi natura, ai beni ed agli impianti dati in gestione, che non siano autorizzate, in forma scritta, dal responsabile competente del Comune.
 4. L'eventuale installazione di strutture provvisorie deve essere comunicata in via preventiva al Comune. Restano a carico del Gestore tutti gli adempimenti previsti dalle leggi in termini di autorizzazioni e di sicurezza.
 5. Il Gestore ha l'obbligo di vigilare sull'impianto sportivo durante il suo utilizzo, indipendentemente dal soggetto che lo sta utilizzando.
 6. Spetta al gestore essere disponibile per l'apertura e chiusura degli impianti e per la messa a disposizione di tutti gli spazi e le attrezzature necessarie per svolgere l'attività sportiva.
 7. In caso di intrusioni, danni, furti, incendi o altri eventi pregiudizievoli per il patrimonio del Comune, il gestore è tenuto ad informare il Comune e le autorità competenti, non appena venuto a conoscenza del fatto.

Art. 7

Manutenzioni

1. Le spese per la **manutenzione straordinaria** sono poste a carico del Comune di Montegiorgio.
2. Per manutenzione straordinaria si intende, fra l'altro:
 - a) *la ricostruzione di strutture portanti quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità ;*
 - b) *riparazioni complete e/o rifacimento delle coperture dei fabbricati o del sistema di raccolta e/o smaltimento delle acque piovane;*
 - c) *riparazioni complete e/o rifacimenti totali delle recinzioni perimetrali degli impianti sportivi quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità, omologazione F.I.G.C. o per la sicurezza del patrimonio sportivo comunale;*
 - d) *rifacimento e/o riparazione di rilevante entità del sistema fognante;*
 - e) *rifacimento e/o sostituzione di impianti o apparecchiature tecnologiche perché non più adatti allo scopo cui erano destinati o che detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità e di conformità ;*
 - f) *sostituzione corpi illuminanti di valore superiore ad euro 10,00 (dieci), sostituzione degli apparecchi di illuminazione del terreno di gioco, qualora questi non corrispondano più al grado di efficienza iniziale (es.: perdita di capacità illuminante rispetto ai livelli previsti in fase di progetto dell'impianto).*
3. Rientra, tra la manutenzione ordinaria, il mantenimento in perfetta efficienza dell'impianto sportivo polivalente, ivi incluse, pertanto, tutte le attività di manutenzione periodica previste dalla legge.
4. Le spese per la **manutenzione ordinaria** sono a carico del gestore.
5. Rientra, tra la manutenzione ordinaria, il mantenimento in perfetta efficienza del terreno di gioco, la pulizia ed il mantenimento degli spazi accessori.
6. Si conviene, altresì, che, interventi di manutenzione straordinaria, potranno, eccezionalmente, essere eseguiti dall'Associazione aggiudicataria in luogo ed in vece dell'Amministrazione Comunale, purché debitamente autorizzati da quest'ultima ed eseguiti poi nei limiti e nei tempi stabiliti dall'autorizzazione rilasciata dai competenti uffici tecnici.
7. La custodia e la pulizia dell'impianto sono a totale onere e cura dell'Associazione aggiudicataria.

Art. 8



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Responsabilità e sicurezza

1. Ogni responsabilità inerente e dipendente dalla della struttura geodetica polifunzionale comunale in località "Pianarelle" è, esplicitamente, senza eccezioni e per intero, a carico del Gestore che, pertanto, tiene il Comune sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, da chiunque ed a qualsiasi titolo provocate.
1. Sono a carico del Gestore gli adempimenti ad esso riconducibili previsti dal D.Lgs. 81/08. Tali adempimenti dovranno essere oggetto di informazione periodica da inviare al competente settore del Comune.
 2. Il Gestore, nell'esercizio dell'attività affidata, è tenuto al pieno rispetto di tutte le normative applicabili, con particolare riferimento a quelle relative alla pubblica sicurezza ed al funzionamento degli impianti termici.
 3. Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione per la riduzione dei rischi rilevati nel piano redatto dal Gestore ai sensi del D.Lgs. 81/08, ad esso riconducibili sulla base della ripartizione contenuta nel precedente art. 6.
 4. La responsabilità dei danni derivanti alle persone fisiche da eventi che si dovessero verificare dal momento in cui gli utenti (atleti, pubblico, addetti, o altri) entrano nell'impianto a quando ne escono, sarà a carico del Gestore che, a tal fine, dovrà porre in essere apposita polizza assicurativa avente durata di anni **1 (Uno)** a partire dalla firma del presente contratto.
 5. Il gestore ha diritto di rivalsa informando adeguatamente gli uffici comunali competenti, contro chiunque provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo polivalente o, non rispettando le norme interne d'uso, determini danni a persone o cose.
 6. Il gestore ha facoltà di determinare, d'intesa con il Comune, un regolamento che disciplini forme e modalità di fruizione dell'impianto da parte delle diverse utenze. Detto regolamento dovrà essere esposto all'interno del complesso sportivo polivalente.
 7. Il gestore è considerato diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso dell'impianto.

Art. 9

Utenze

1. Sono a carico del Comune di Montegiorgio tutte le spese inerenti i consumi delle varie utenze (fornitura energia elettrica, metano, acqua, ecc.), fino alla copertura di una spesa massima pari ad euro 2.500,00.

Art. 10

Utilizzazione diretta dell'impianto

1. Il gestore si impegna a concedere all'Amministrazione Comunale la facoltà di utilizzare, gratuitamente e senza onere accessorio, l'impianto per le attività scolastiche ed extrascolastiche riguardanti gli istituti della scuola dell'obbligo siti nel territorio comunale i quali, in tal caso, si faranno carico degli oneri inerenti la custodia, la vigilanza e la pulizia presso gli impianti.
2. Il gestore si impegna, inoltre, a concedere all'Amministrazione Comunale la facoltà di utilizzare, gratuitamente e senza onere accessorio, l'impianto per manifestazioni sportive e/o per manifestazioni pubbliche, con un massimo di dieci eventi annui, dietro semplice preavviso di 10 giorni compatibilmente con gli impegni programmati dallo stesso. Il gestore in questo caso si impegna a garantire a proprio totale onere e cura l'approntamento operativo dell'impianto, la custodia e la pulizia, senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione Comunale.
3. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere, con forme e modi da concordarsi



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

dettagliatamente o preventivamente, la collaborazione del gestore per l'organizzazione di attività e/o manifestazioni di pubblico interesse o di particolare rilevanza sociale-ricreativa locale.

Art. 11

Altri Obblighi del Gestore

1. Il gestore senza eccezioni o riserva alcuna è tenuto:
 - a) *a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l'uso dell'impianto sportivo polivalente, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;*
 - b) *a garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione dell'impianto sportivo polivalente non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;*
 - c) *a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell'impianto sportivo polivalente come previsto dalla presente convenzione;*
 - d) *ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell'impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative - sportive realizzate a favore dei giovani;*
 - e) *a provvedere a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali, derivanti dalla gestione dell'impianto e dell'organizzazione dell'attività sportiva poste in essere in esso. A questo preciso scopo il concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale di Montegiorgio da ogni incombenza o responsabilità .*

Art. 12

Modalità e orari di utilizzo dell'impianto

1. Il Gestore è tenuto ad utilizzare l'impianto sportivo polivalente per le finalità consentite.
2. Non sono consentite, all'interno dell'impianto sportivo polivalente, attività non compatibili con la natura dell'impianto stesso.
3. Qualsiasi altra attività non contemplata nel presente contratto non potrà essere svolta, salvo autorizzazione scritta da parte del Comune.
4. Gli orari di utilizzo dell'impianto devono essere i più ampi possibili (nel rispetto delle norme sulla quiete pubblica) in modo da garantire lo svolgimento del maggior numero di attività possibili durante la giornata. Pertanto è compito del Gestore combinare opportunamente i calendari delle attività proprie e di soggetti terzi.

Art. 13

Soggetti autorizzati all'utilizzo dell'impianto

1. Il Gestore è l'unico soggetto che, in forza della presente convenzione, è autorizzato ad utilizzare l'impianto sportivo polivalente e a concederne l'uso a terzi.
2. Il Gestore, compatibilmente con le date e gli orari degli incontri ufficiali (da calendario federale o da evento) e con le date e gli orari delle attività dallo stesso organizzate, consente l'utilizzo dell'impianto ai soggetti che ne facciano richiesta.
3. Alle associazioni sportive dilettantistiche presenti nel territorio del Comune di Montegiorgio è data priorità di accesso rispetto ad altri soggetti.
4. Le richieste di utilizzo dell'impianto sportivo polivalente devono essere indirizzate al Gestore in forma scritta che accoglie o nega l'autorizzazione nella medesima forma. I dinieghi devono essere motivati.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Art. 14

Tariffe per l'utilizzo dell'impianto

1. Tutte le entrate di qualsiasi natura attinenti la gestione dell'impianto sportivo polivalente e l'organizzazione delle attività motorio-sportive saranno acquisite dal gestore.
2. Il Gestore, nel concedere l'utilizzo di tutte o di alcune delle strutture dell'impianto sportivo, dovrà applicare le tariffe concordate preventivamente e stabilite annualmente con il Comune.
3. In nessun caso il Gestore è autorizzato ad applicare tariffe superiori rispetto a quelle concordate.

Art. 15

Rapporti economici

1. A fronte della concessione della gestione, il Gestore si impegna ad eseguire:
 - a. tinteggiatura e piastrella tura degli spogliatoi;
 - b. sostituzione delle serrature;
 - c. acquisto cassetta medicinali;
 - d. acquisto cestini e materiale vario di consumo.

Art. 16

Sponsorizzazioni e pubblicità

1. Il Gestore è autorizzato ad acquisire sponsorizzazioni finalizzate al sostegno delle attività sportive o delle altre attività consentite, che si svolgono all'interno dell'impianto sportivo polivalente.
2. Spetta al gestore la gestione esclusiva della pubblicità visiva e sonora, in qualsiasi forma realizzata all'interno del perimetro del complesso sportivo in oggetto.
3. Tutta la pubblicità visiva e sonora effettuata all'interno del complesso sportivo comunale è soggetta al pagamento dell'imposta di pubblicità, nei modi di legge.
4. Il gestore è totalmente responsabile per eventuali danni provocati da materiale pubblicitario alle strutture o attrezzature dell'impianto sportivo polivalente comunale.
5. La durata di eventuali accordi pubblicitari che coinvolgono le strutture o attrezzature di cui al presente atto non devono eccedere o prolungarsi, in qualsiasi forma e modo, oltre la naturale scadenza della presente convenzione.

Art. 17

Verifiche e controlli

1. Il Comune ha il potere di controllo e vigilanza sull'operato del Gestore all'interno dell'impianto sportivo polivalente, nonché sulle condizioni economiche, finanziarie e patrimoniali della società/associazione/ente.
2. Con periodicità trimestrale, il Gestore presenta al Comune uno specifico rendiconto relativo alle sole attività svolte all'interno del campo polivalente (tennis, pallavolo, calcetto, etc.) in erba sintetica. Il rendiconto deve essere composto da:
 - a) *prospetto sintetico con riepilogo delle entrate e delle spese suddivise per tipologia;*
 - b) *riepilogo delle entrate e delle spese relative a manifestazioni ed eventi svolti;*
3. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere documenti contabili giustificativi di entrate e spese relative alle attività svolte nel campo polivalente (tennis, pallavolo, calcetto, etc.) in erba sintetica di proprietà comunale qualora lo ritenga opportuno ai fini di una valutazione più completa del rendiconto.

Art. 18



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Inadempienze e penali

1. Il Gestore è da considerarsi inadempiente qualora non persegua gli obiettivi fissati dalla presente convenzione o non ottemperi alle clausole contrattuali in essa contenute.
2. Il Comune, riscontrata un'inadempienza del Gestore, deve contestarla in forma scritta esplicitando l'articolo della convenzione, la norma di legge o di regolamento cui fa riferimento invitando il Gestore a giustificare il proprio comportamento. Se l'inadempienza è sanabile, il Comune deve, in prima istanza, invitare il Gestore a sanare l'inadempienza in un tempo stabilito. Se l'inadempienza, invece, ha causato un danno al Comune e non è sanabile, il Comune potrà richiedere al Gestore il pagamento di una penale commisurata al tipo ed alla gravità dell'inadempienza.
3. Le penali possono essere applicate solo dopo contestazione scritta e in contraddittorio con il Gestore.
4. Le penalità vengono così classificate:

<i>Inadempienza</i>	<i>Penale</i>
<i>Non grave</i>	<i>Da euro 100,00 ad euro 1.000,00</i>
<i>Grave</i>	<i>Da euro 1.100,00 ad euro 2.500,00</i>
<i>Molto grave</i>	<i>Da euro 2.600,00 ad euro 5.000,00</i>

5. In caso di reiterata inadempienza riferita allo stesso oggetto e più volte contestata, la penale da applicare è quella relativa alle inadempienze molto gravi.
6. Anche a seguito dell'applicazione di una penale, il Comune mantiene inalterato il diritto all'azione risarcitoria quando ne ricorrano le condizioni.

Art. 19

Gestione Punti Ristoro e/o Esercizio Attività di "Bar"

1. L'esercizio di punti di ristoro e/o dell'attività di "bar" nell'impianto sportivo polivalente, è consentito con le modalità previste in materia di pubblici esercizi.
2. Il gestore è tenuto a procurarsi autonomamente tutte le autorizzazioni e licenze previste dalla normativa vigente in materia.
3. Tutte le spese ed oneri inequivocabilmente riconducibili alla sola gestione del punto ristoro sono a totale carico del gestore.
4. La conduzione dell'eventuale punto di ristoro dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene, sanità e sicurezza.
5. Il gestore risponde in proprio per eventuali danni causati all'utenza dell'impianto sportivo polivalente per effetto della gestione dell'attività di bar e/o ristoro e, a tal proposito, libera l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità anche in via sussidiaria.
6. L'organizzazione di lotterie, tombole e pesche di beneficenza o di autofinanziamento all'interno dell'impianto sportivo polivalente comunale è subordinata al rigoroso rispetto delle norme che disciplinano la materia.
7. I ricavi, derivanti dalla gestione del bar o dall'organizzazione di lotterie, tombole e pesche, sono di esclusiva pertinenza del gestore.

Art. 20

Risoluzione della convenzione

1. Il Comune può disporre la risoluzione unilaterale del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in qualsiasi momento prima della scadenza, senza diritto da parte del Gestore di indennizzo alcuno, nei seguenti casi:
 - a) *grave imperizia o negligenza tale da compromettere la qualità e/o continuità del servizio;*
 - b) *grave e reiterata violazione di legge o degli obblighi assunti contrattualmente;*



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- c) *grave e reiterata inadempienza nell'esecuzione degli interventi di manutenzione e in generale nella gestione del patrimonio Comunale;*
- d) *applicazione di tariffe superiori rispetto a quelle concordate con il Comune;*
- e) *dichiarazioni false in sede di rendiconto economico-patrimoniale-finanziario;*
2. Resta comunque salvo il diritto del Comune di agire per il risarcimento dei danni.
3. La risoluzione nei casi di cui al comma 1 opera di diritto qualora il Comune comunichi tramite raccomandata A/R al Gestore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art. 1456 Codice Civile.
4. Dalla comunicazione della risoluzione il Comune rientra immediatamente in possesso dei beni oggetto della convenzione ed ha la facoltà di assegnare la gestione ad altra società/associazione/ente informandone il precedente Gestore.
5. Le parti possono risolvere consensualmente il contratto qualora sussistano ragioni di opportunità valutate e formalizzate di comune accordo dalle due parti.

Art. 21

Obblighi assicurativi

1. Il Gestore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i fruitori degli impianti, i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi ed agli impianti comunali, in conseguenza della attività svolta, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
2. Il Gestore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di scadenza del contratto di gestione, con polizza numero 46499677 in data 13.03.2018 rilasciata dalla società/dall'istituto Helvetia – Compagnia Svizzera di Assicurazioni SA di Milano - Agenzia di Porto San Giorgio, come segue:
 - a) *per responsabilità civile verso terzi fruitori degli impianti in relazione all'attività svolta per un massimale di euro 2.000.000 (due milioni di Euro/00);*
 - b) *per responsabilità su danni cagionati alla proprietà Comunale – RCO per un massimale unico di euro 2.000.000,00 (Duemilioni/00).*

Art. 22

Controversie

1. Per ogni controversia tra le parti relativa all'esecuzione della presente convenzione, non risolvibile in via bonaria, il giudizio è affidato ad un collegio arbitrale composto da un esperto nominato dal Comune, da un esperto nominato dal Gestore e da un terzo esperto, con funzioni di presidente, nominato dal Tribunale competente per territorio.

Art. 23

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia ed alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Montegiorgio, _____

Le parti: **Comune di Montegiorgio**
Responsabile Servizio LL.PP. e Patrimonio
Geom. Maurizio Luchetti

Associazione Circolo Tennis Montegiorgio
Il Presidente



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Armando Passamonti

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. CLAUDIA BOCCIONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità **TECNICA** e si attesta la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 07-06-2018

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 16-01-2019

Il Segretario Comunale
F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 16-01-2019 al 31-01-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Segretario Comunale
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI